

08004302202		
TRIBUNALE DI LOCRI		
N. 3060	Data 30/12/2025	
UOR	CC	RUO
Funzione	Operatività	Attività
Fascicolo N.	Sottofascicolo	



TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA LOCRI

PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

tra

**La Procura della Repubblica di Locri, in persona del Procuratore della Repubblica, e il
Tribunale di Locri, in persona del Presidente del Tribunale**

Posto che appare utile e opportuno implementare prassi operative che consentono una maggiore celerità ed efficacia nella trattazione delle procedure in materia di crisi e insolvenza delle imprese, alla luce dell'entrata in vigore del relativo Codice (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha introdotto una rilevante modificazione della disciplina concorsuale, nonché nell'intento di individuare modalità di interazione e scambi informativi tra Tribunale e Procura, che, pur tenendo conto degli assetti organizzativi dei rispettivi Uffici giudiziari, mirano a realizzare l'obiettivo della tempestiva emersione della crisi e dell'insolvenza, funzionale all'intervento del Pubblico Ministero tanto nell'ambito della liquidazione giudiziale che dell'esercizio dell'azione penale;

considerata l'importanza che assume la figura del Pubblico Ministero nelle varie fasi della suddetta crisi, atteso che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi CCII) ha operato un significativo ampliamento del ruolo del Pubblico Ministero, da organo inquirente occupato nella ricerca delle notizie di reato e nell'individuazione dei responsabili di tali reati, a quello di parte delle procedure giudiziali di regolazione della crisi al fine di garantire una più penetrante tutela delle ragioni dei creditori, la salvaguardia dei valori aziendali, nonché la protezione del sistema economico;

tenuto conto delle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di «Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali», dettate con delibera adottata nella seduta del 20.07.2022 e delle indicazioni provenienti dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con atti del 17.11.2021 e del 12.12.2022,

STIPULANO

il presente protocollo al fine di garantire una maggiore efficacia sotto il profilo organizzativo nella trattazione delle procedure in materia di crisi e insolvenza delle imprese, considerando la necessità di promuovere il coordinamento soprattutto tra il Tribunale, la Procura della Repubblica e i Curatori alla luce dalla nuova disciplina dettata dal CCI.



La disciplina dettata dall'art. 130 CCI e l'apporto conoscitivo fornito dai Curatori

Premesso che l'articolo 130 del CCI prevede che il curatore depositi due relazioni:

- la prima entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, contenente un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (comma 1);

- la seconda entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (da intendersi come stato passivo delle domande tempestive), denominata dal legislatore "relazione particolareggiata" (proprio per differenziarla dall'informativa che il curatore deve depositare entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dato che per dichiarare esecutivo lo stato passivo possono trascorrere diversi mesi dalla sentenza), in cui il curatore deve prendere posizione sul tempo e sulle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore¹, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale; alla relazione particolareggiata deve essere allegato il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198 comma 2 CCI² nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487 – *bis* c.c.³, evidenziando le modifiche apportate; inoltre, qualora il debitore insolvente sia una società o un altro ente, la relazione deve esporre anche i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società, con estensione alle attività di altri soggetti qualora la società faccia parte di un gruppo;

rilevato che, in base all'impostazione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, le predette relazioni dovrebbero essere prima depositate presso il Pubblico Ministero e poi dovrebbero essere trasmesse al Giudice delegato in copia integrale (all'interno del fascicolo telematico), entro cinque giorni (v. art. 130 comma 7 CCI)⁴;

¹ Si pone l'accento sul fatto che il curatore, nella relazione particolareggiata, deve distinguere "il tempo e le cause dell'insorgere della crisi" dal "tempo e dalle cause della manifestazione dell'insolvenza"; la "crisi" è definita all'articolo 2 c. I lett. a) del CCI come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; l' "insolvenza" invece è "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (articolo 2 c. I lett. b) CCI).

² Tale norma stabilisce tra l'altro che "il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore".

³ L'articolo 2487 – *bis* c.c., inserito nel libro quinto, titolo quinto, capo ottavo del codice civile, riguarda lo scioglimento delle società di capitali e, tra l'altro, prevede che gli amministratori, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, consegnino al curatore il rendiconto di gestione che essi sono tenuti a consegnare in caso di nomina dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 c.c. (si tratta del rendiconto della gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato). È evidente, dunque, che tale obbligo sussiste solo per le società di capitali.

⁴ In ogni caso, per evitare disguidi in fase di trasmissione delle relazioni, grazie alle recenti implementazioni del sistema telematico sarà possibile che la cancelleria trasmetta con modalità telematiche la relazione in

considerato poi che l'articolo 130 comma 9 CCI stabilisce che il curatore debba depositare dei rapporti riepilogativi e integrativi delle precedenti relazioni, il primo entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (quindi all'incirca due mesi dopo il deposito della relazione particolareggiata di cui all'articolo 130 comma 4 e 5 CCI), gli altri con cadenza semestrale; tali rapporti devono essere accompagnati dal conto della gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi ai singoli periodi della gestione⁵;

rilevato che, con l'articolo 130 CCI, il legislatore ha tenuto presenti le oggettive difficoltà che il curatore poteva incontrare nella redazione di una relazione particolareggiata ai sensi dell'articolo 33 c. I l.f. entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, prevedendo:

a) la necessità della "relazione sommaria" prima solo facoltativa (art. 33 c. II l.f.), da depositare entro un termine fissato dalla legge (trenta giorni dalla sentenza);

b) il deposito di una relazione particolareggiata, estesa anche all'analisi sull'insorgenza dello stato di crisi, non solo dell'insolvenza, da effettuare quando le attività di verifica dei crediti sono state completate, quantomeno per le domande tempestive⁶;

ritenuto altresì di dover evidenziare che:

a) l'articolo 130 comma secondo CCI stabilisce che il curatore deve informare "senza indugio" il Pubblico Ministero qualora il debitore non abbia depositato la documentazione di cui all'articolo 49 comma 3 lett. c) CCI⁷ o non abbia adempiuto all'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale (art. 198 comma 2 CCI); si sottolinea pertanto che il curatore, in base al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha un rapporto "più diretto" con il Pubblico Ministero⁸;

b) ancora, l'articolo 130 comma secondo CCI prevede che il curatore, in caso di omissioni da parte del debitore o nell'ipotesi in cui egli ritenga che la documentazione depositata sia inattendibile, valutate le informazioni estratte a seguito dell'accesso alle banche dati disposto nella sentenza⁹, può

Procura, assicurando così che le indagini in sede penale si svolgano senza ritardi. Ciò comunque non esime il curatore dal rispetto della lettera del codice.

⁵ Si evidenzia che i rapporti periodici devono essere trasmessi anche al comitato dei creditori, perché il comitato può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni; inoltre, la copia del rapporto e le eventuali osservazioni devono essere trasmesse a mezzo p.e.c. al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

⁶ Nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente nella pratica, in cui il debitore non consegna le scritture contabili, il curatore può desumere degli utili elementi per effettuare le proprie valutazioni anche dalla documentazione probatoria presentata dai creditori in sede di verifica del passivo.

⁷ Il debitore, in base a ciò che deve essere previsto nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, deve depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, sempre se tale adempimento non sia stato già eseguito ai sensi dell'articolo 39 CCI (in caso di domanda presentata dal debitore)

⁸ Del resto, le omissioni da parte del debitore e le informazioni di cui all'informativa, alla relazione e ai rapporti periodici ex art. 130 CCI, sono di interesse per le indagini in sede penale; per tale ragione il deposito prima presso il Pubblico Ministero risponde a esigenze di maggior celerità nell'accertamento di eventuali fattispecie di reato.

⁹ L'articolo 49 c. III lett. f) CCI prevede che nella sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale vi sia l'autorizzazione al curatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei

chiedere di accedere ad altre banche dati, mediante un'istanza di autorizzazione in cui vengano individuate tutte quelle che si intendono visionare; i predetti accessi sono strumentali innanzitutto al reperimento delle informazioni richieste per la redazione della relazione particolareggiata (ma ovviamente possono fornire utili elementi per la ricostruzione dell'attivo liquidabile o delle azioni da compiere per recuperare attivo da liquidare), quindi le relative autorizzazioni devono essere richieste tempestivamente, una volta cioè che siano resi disponibili gli esiti degli accessi consentiti dall'articolo 49 c. 3 lett. f) e disposti nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

c) l'articolo 130 comma 3 CCI prevede un generale potere in capo al giudice delegato di autorizzare il curatore ad accedere a informazioni e a documenti in possesso di "pubbliche amministrazioni"; anche in tal caso l'istanza deve essere tempestiva;

d) la disciplina dell'articolo 130 comma 2 e 3 CCI si colloca temporalmente tra il deposito dell'informativa iniziale e quello della relazione particolareggiata, così come è reso evidente dal fatto che le relative norme sono state poste subito dopo la disposizione che disciplina la "prerelazione" (art. 130 comma 1 CCI) e subito prima della norma sulla relazione particolareggiata (art. 130 comma 4 CCI);

considerato dunque che dalla complessiva lettura dell'articolo 130 CCI si evince che le attività iniziali del curatore devono essere connotate da speditezza, da efficienza e da efficacia, di talché è opportuno suggerire ai curatori di utilizzare i modelli che seguono¹⁰;

rilevato in particolare che:

a) la prima relazione (o "prerelazione") dovrà essere necessariamente strutturata in forma di questionario avente ad oggetto l'inquadramento in generale delle cause del dissesto e dell'emersione di condotte distrattive, ancora da accertare compiutamente; si sottolinea comunque che anche il semplice "questionario" può dare una prima idea delle dimensioni del dissesto e circa la possibilità di compiere degli atti urgenti di intervento (da parte dell'Ufficio di Procura), ad esempio per il recupero di beni distratti; la situazione prospettata, sia pure nelle sue linee generali, potrà comunque indurre il Pubblico Ministero a procedere immediatamente ad attività investigative autonome senza attendere il deposito della relazione *ex art. 130 comma 4 e 5 CCI* la quale, come è stato già sottolineato, potrebbe fisiologicamente pervenire dopo diversi mesi dalla sentenza;

b) per la redazione della relazione di cui alla lett. a) il curatore adotterà i due modelli allegati, che prevedono tutte le ipotesi più frequenti, le quali potrebbero non ricorrere nel caso di specie; è comunque opportuno che il curatore compili tutte le parti dell'informativa e della relazione, anche solo per segnalare di non avere nulla da riferire su uno o più aspetti;

si invitano i curatori a utilizzare i modelli di seguito trascritti per la redazione dell'informativa *ex art. 130 comma 1 CCI* e per la relazione particolareggiata *ex art. 130 comma 4 e 5 CCI*.

rapporti finanziari, degli atti assoggettati a imposta di registro, con facoltà di estrarre copia dei medesimi, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. n. 78/2010.

¹⁰ Si tratta di modelli elaborati dal C.S.M. nell'ambito dell'enunciazione delle "buone prassi nel settore delle procedure concorsuali" nel mese di luglio 2022, condivisi interamente dall'ufficio.

L'istituzione di un'unità organizzativa specializzata presso l'Ufficio di Procura

La Procura della Repubblica di Locri, in aderenza alle indicazioni del CSM (che mirano anche ad assicurare specializzazione, omogeneità e rapidità all'azione del Pubblico Ministero in questo particolare settore, in modo tale che ne discenda anche una maggiore qualità e celerità delle indagini), ha provveduto, con decreto n. 59 del 26.7.2022, all'istituzione di una specifica unità organizzativa specializzata –per assicurare omogeneità e rapidità all'azione in questo settore, estesa alle competenze penali e a quelle civili che gli sono proprie – e, successivamente, con provvedimento n. 53 dell'8.8.2024, alla nomina di un Sostituto incaricato, quale unico magistrato “specializzato” nel diritto penale dell'economia, per l'esame di tutte le segnalazioni d'insolvenza, provenienti sia dall'autorità giudiziaria e sia da soggetti privati o creditori pubblici, magistrato coadiuvato da detta struttura di collaboratori specializzati.

Flussi informativi e comunicazioni tra Uffici

Per consentire una migliore e più sicura interlocuzione tra gli uffici interessati del Tribunale e quelli della Procura della Repubblica, il flusso informativo deve essere assicurato, in via principale e ordinaria, tramite gli applicativi ministeriali SIECIC-SICID-UAC/ console magistrato/pubblico ministero, laddove la visibilità degli atti relativi alle procedure viene garantita di *default* al magistrato assegnatario appositamente abilitato. Solo in caso di malfunzionamento dei sistemi telematici, sarà possibile, dopo apposita apertura di *ticket* di assistenza tecnica, fare ricorso alla trasmissione, tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, su indirizzo e-mail dedicato. L'accesso e la visibilità del fascicolo informatico della procedura sarà consentito al Sostituto, abilitato al sistema, tramite console p.m.

Il coordinamento tra il Tribunale e l'ufficio di Procura in materia di crisi e insolvenza delle imprese – di cui un costante flusso informativo tra gli uffici è immediata espressione- mira a realizzare due principali obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel facilitare l'emersione della situazione di crisi e nel favorire l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'avvio della procedura di liquidazione; il secondo obiettivo, strettamente collegato al primo, consiste nell'assicurare con maggiore efficacia la tutela patrimoniale della massa dei creditori attraverso l'adozione di misure cautelari reali su impulso del Pubblico Ministero e di iniziative a tutela dei creditori di spettanza del Curatore.

In particolare, il flusso informativo ha ad oggetto:

a) le segnalazioni ex art. 38 CCII alla Procura della Repubblica

la procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza -generata dalla segnalazione, pervenuta alla Procura dal Tribunale da altra autorità giudiziaria, da parte di Uffici pubblici (in particolare, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione), degli organi di controllo della società (collegio sindacale), dei creditori, oppure sulla base di procedimenti penali già iscritti presso l'Ufficio di Procura, in cui si prospetta lo stato di insolvenza-previa iscrizione nel registro mod. 45, sarà trasmessa in visione al magistrato “specializzato” nel diritto penale dell'economia, coadiuvato dalla predetta specifica unità organizzativa, che prevede la partecipazione anche del responsabile dell'Aliquota Guardia di Finanza della Sezione della Polizia Giudiziaria presso la Procura. Il Sostituto, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, ricorrendone i presupposti, assumerà l'iniziativa per promuovere la liquidazione giudiziale dell'impresa.

A titolo meramente esemplificativo il Tribunale segnalerà all'Ufficio di Procura le situazioni di seguito indicate:

- ***Segnalazioni del giudice a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione***

Il Giudice dovrà segnalare al Pubblico Ministero le procedure di liquidazione da cui emerga un'evidente situazione di insolvenza anche nelle ipotesi in cui la procedura sia stata aperta su istanza di un soggetto che abbia rinunciato a coltivare l'istanza di liquidazione, dal momento che la situazione di insolvenza potrebbe emergere a prescindere dal rapporto contrattuale tra creditore ricorrente e debitore resistente. Conseguentemente, dovranno essere automaticamente acquisiti -a cura della cancelleria- i bilanci relativi agli ultimi esercizi, l'elenco dei debiti fiscali dall'Agenzia delle Entrate e dei debiti contributivi dall'Inps in modo da consentire al Pubblico Ministero di valutare comunque la sussistenza di una situazione di insolvenza.

- ***Segnalazioni del giudice dell'esecuzione (immobiliare, mobiliare e presso terzi)***

Il giudice dell'esecuzione provvederà a segnalare al Pubblico Ministero le procedure esecutive di importo rilevante (superiori a 50.000 Euro) o in cui vi siano una pluralità di creditori. A tal fine dovrà sottoporsi periodicamente all'unità organizzativa istituita una stampa del ruolo con le indicazioni delle imprese debentrici in modo da individuare agevolmente quelle che registrino una pluralità di procedure esecutive pendenti.

- ***Segnalazioni del giudice del lavoro***

Il giudice del lavoro provvederà a segnalare al Pubblico Ministero le imprese che siano parti di controversie aventi ad oggetto il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti o il mancato pagamento dei contributi previdenziali o del trattamento di fine rapporto.

- ***Segnalazioni del giudice delle locazioni***

Il giudice provvederà a segnalare al Pubblico Ministero le imprese che siano parti di controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai locali dell'impresa o la perdita di disponibilità dei locali.

- ***Segnalazioni del giudice del procedimento monitorio***

Il giudice del procedimento monitorio provvederà a segnalare al Pubblico Ministero le imprese che siano parti di controversie aventi ad oggetto una pluralità di ricorsi per decreto ingiuntivo in un breve lasso temporale nei confronti di una medesima impresa commerciale o le imprese nei cui confronti siano state avanzate richieste di concessione di provvisoria esecutività motivate in base alla conclamata condizione di insolvenza dell'impresa.

L'ufficio di Procura organizzerà, inoltre, un'attività di monitoraggio dei cd. "reati spia" (reati tributari, previdenziali, societari, appropriazione indebite di beni concessi in locazione finanziaria). In presenza di tali "reati spia" -che dovranno essere segnalati dai Sostituti titolari dei singoli procedimenti direttamente all'istituita unità- verrà effettuato un approfondimento investigativo al fine di valutare la possibilità per il Pubblico Ministero di avanzare ricorso per la liquidazione giudiziale dell'impresa coinvolta. Di seguito sono indicati a titolo meramente esemplificativo i "reati spia" in presenza dei quali i Sostituti provvederanno ad effettuare la predetta segnalazione:

- ***procedimenti penali relativi a reati tributari***

L'omesso versamento dell'Iva o delle ritenute ex artt. 10bis e 10ter D. Lgs. 74/2000 o il reato di indebita compensazione ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000, è sicuramente indice dell'incapacità da parte dell'impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. In tal caso sarà necessario distinguere tra il sistematico omesso pagamento delle imposte e la situazione di temporanea difficoltà dell'impresa nell'adempimento delle imposte. Per tale ragione sarà necessario verificare -chiedendo informazioni all'Agenzia delle Entrate – la situazione debitoria dell'impresa e la sorte di eventuali rateizzazioni intraprese.

- ***Procedimenti penali relativi al mancato versamento dei contributi previdenziali***

Sarà cura del Sostituto segnalare all'unità preposta la situazione di insolvenza dell'impresa ricavabile da un elevato debito relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali o la situazione dell'impresa che non abbia mai provveduto a tale versamento, trattandosi proprio di impresa costituita in funzione del programma criminoso della sistematica omissione del pagamento dei contributi previdenziali

- ***procedimenti penali relativi ai reati di truffa nei confronti del legale rappresentante dell'impresa commerciale***

Occorrerà segnalare alla predetta unità organizzativa i procedimenti relativi a mancati pagamenti nei confronti di fornitori o mancate consegna di merce in favore dei clienti nelle ipotesi in cui tali imprese risultino utilizzate proprio come strumento per realizzare truffe e, quindi, destinate *ab origine* al dissesto.

- ***procedimenti penali relativi ai reati di appropriazione indebita nei confronti del legale rappresentante dell'impresa commerciale in relazione ai reati di locazione finanziaria***

Occorrerà segnalare alla predetta unità organizzativa i procedimenti relativi alla mancata restituzione di veicoli o beni strumentali da parte delle imprese locatarie a seguito di risoluzione del contratto per mancato pagamento delle rate rappresentando questo, unitamente ad altri, un importante elemento della chiusura della sede dell'impresa o comunque di cessazione dell'attività.

b) la partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze davanti al Giudice Delegato o al Tribunale Concorsuale

Al fine di favorire l'effettiva e più ampia partecipazione del rappresentante dell'Ufficio di Procura, le udienze destinate alla trattazione delle procedure, in cui è prevista o si richiede la presenza del Pubblico Ministero, vengono fissate, ove possibile, in fascia oraria compatibile con gli impegni di udienza già fissati per la partecipazione del Pubblico Ministero dinanzi alla Sezione penale. Inoltre, ai fini di una più proficua interlocuzione in udienza, la Procura della Repubblica assicura che i singoli procedimenti verranno trattati dallo stesso Pubblico Ministero.

c) le segnalazioni della Procura della Repubblica al Tribunale ai fini dell'esercizio dei poteri di nomina e di vigilanza sull'attività dei curatori e dei commissari giudiziali

sul punto si segnala che le relazioni redatte dal curatore/dal commissario giudiziale costituiscono uno strumento di rilevante interesse per il Pubblico Ministero, costituendo il più delle volte la notizia di reato da cui scaturisce il procedimento penale in relazione ai reati di bancarotta in conseguenza del dissesto delle imprese. Di qui l'esigenza che tali relazioni contengano talune indefettibili informazioni attraverso la concisa esposizione di "fatti" idonei ad integrare le fattispecie incriminatrici e, quindi, ad indirizzare la valutazione e l'attività di indagine del Pubblico Ministero.

Il Tribunale e l'ufficio di Procura si impegnano vicendevolmente a segnalare i professionisti che redigono relazioni che non raggiungano un accettabile livello di completezza, chiarezza e approfondimento o che siano depositate con colpevole ritardo.

Inoltre, il Tribunale dovrà comunicare -con cadenza semestrale- l'elenco dei Curatori/Commissari Giudiziali alla Procura della Repubblica in modo da consentire un monitoraggio di coloro con cui la Procura dovrà rapportarsi nelle procure pendenti. L'ufficio di Procura si impegna a comunicare eventuali provvedimenti applicativi di misure cautelari o provvedimenti di esercizio dell'azione penali nei confronti dei Curatori/Commissari Giudiziali in modo da agevolare il Giudice nella scelta dei professionisti da nominare.

La gestione delle segnalazioni da parte dell'Ufficio di Procura

L'unità organizzativa istituita presso l'Ufficio di Procura si occuperà di raccogliere tutte le segnalazioni di insolvenza e, prima della presentazione del ricorso per la liquidazione da parte del Pubblico Ministero, acquisirà i seguenti documenti:

- visura camerale dell'impresa e ultimi tre bilanci depositati;
- carico erariale avendo cura di verificare non solo i debiti iscritti a ruolo, ma anche eventuali rateizzazioni con conseguente informazioni sullo stato di pagamento delle rate;
- presenza di procedure esecutive e precedenti istanze di liquidazione giudiziale;
- situazione debitoria nei confronti delle banche attraverso informazioni acquisibili presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero nell'ambito della procedura di concordato preventivo

Una copia del ricorso del concordato e i bilanci allegati vengono trasmessi all'Ufficio di Procura e a seguito della trasmissione viene iscritto un mod. 45 il cui numero di ruolo è comunicato alla cancelleria fallimentare.

Il commissario giudiziale segnala alla Procura della Repubblica eventuali elementi da cui possano desumersi condotte distrattive o fatti di rilievo penale.

Viene trasmesso all'ufficio di Procura la relazione di attestazione e il provvedimento con cui il Tribunale accoglie o rigetta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo è comunicato al pubblico ministero.

Le misure a tutela patrimoniale della massa dei creditori

Lo scambio informativo è preordinato ad assicurare con maggior efficienza la tutela del bene giuridico anche attraverso lo strumento della misura cautelare reale ove emergano beni di significativo valore.

In ogni caso il Pubblico Ministero, fermo restando le peculiarità di ciascuna vicenda processuale, subordina il consenso al patteggiamento ex art. 444 a concrete condotte riparatorie del danno da parte degli imputati.

Il presente protocollo, adottato dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale di Locri che lo sottoscrivono e che ne ricevono copia anche per l'opportuna diffusione, in vigore a partire dal mese di **01 GEN. 2026**, viene pubblicato sul sito web dei rispettivi Uffici giudiziari e inviato, per conoscenza, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Locri,

16 DIC. 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Fulvio ASCURSO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe CASCIARO